

ALLEGATO B

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, e persegue le finalità di tutela della salute umana alle esposizioni a campi elettronici, magnetici ed elettromagnetici, in conformità al Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana" ed in applicazione dell'art. 8 della Legge regionale 06 ottobre 2011, n. 49 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione, nonché disciplina le modalità di richiesta e rilascio delle relative autorizzazioni in attuazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs 258 del 01/08/200.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz; compresi quelli realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori ed i microimpianti.

In conformità all'art. 6 della L.R.T. 49/11, è istituito l'inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale

ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
- d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento
- e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
- f) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- d) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- e) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- f) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

ART. 3 – FUNZIONI E CRITERI.

1. In attuazione dell'art. 8 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i, l'Amministrazione Comunale, provvede:
 - a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9 della LRT 49/2011 con s.m.i, curandone la trasmissione al SUAP;
 - b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;
 - c) alle azioni di risanamento ai sensi dell'articolo 12 della LRT 49/2011 con s.m.i.;
 - d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della LRT 49/2011, avvalendosi dell'ARPAT;
 - e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;
 - f) all'adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione stabiliti dall'articolo 11, comma 1, della LRT 49/2011 e s.m.i
2. Al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, i comuni provvedono altresì a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, l'Amministrazione Comunale si avvale dell'ARPAT.

ART. 4 - PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi presentati dagli esercenti nel rispetto:
 - a) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) della LRT 49/2011, e in particolare dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1 della LRT 49/2011;
 - b) delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1 della LRT 49/2011;
 - c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
 - d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell'anno precedente.
3. il programma comunale degli impianti è approvato e aggiornano mediante procedure che assicurano:
 - a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
 - b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni.
4. Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.
5. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, sono osservati i seguenti criteri localizzativi:
 - a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
 - b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
 - c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;
 - d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
 - e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo che risulti la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.
6. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma, 5, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.

ART. 5. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI

1. Il catasto regionale degli impianti, ai sensi dell'art. 5 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i, è istituito

presso l'ARPAT, con la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione, ed è attuato in conformità all'art. 5 della L.R.T. 49/11.

2 I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune, interessato al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo.

3 Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, L'Amministrazione Comunale collabora con la Regione alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.

ART. 6. DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'INSTALLAZIONE O ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo Sportello Unico Attività produttive (SUAP), nel rispetto:

- a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
- b) degli obiettivi di qualità
- c) dei criteri localizzativi;
- d) del programma comunale degli impianti

2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell'ambito di un procedimento:

a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del D.lgs 259/2003, e secondo quanto di seguito esposto:

- Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dall'Ente Locale ovvero alla figura soggettiva proprietaria delle aree.

- nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 del D.lgs 259/2003, nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali;

- qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco; per le zone soggette a tutela paesistico- ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).

b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto lo Sportello Unico Attività produttive (SUAP) secondo le modalità di cui al capo III della l.r. 40/2009.

3. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, della LRT 49/2011 e s.m.i., trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo.

4. Il comune, tramite lo Sportello Unico Attività produttive (SUAP) può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.

5. Entro novanta giorni dall'installazione i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

ART. 7- AUTORIZZAZIONE.

Lo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P) provvede al rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione, alla riconfigurazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile di cui all'articolo 8 e di quelli radiotelevisivi;

L'autorizzazione comunale di cui al comma precedente è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;

L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri:

a) dell'ARPAT, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPAT valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi;

b) di compatibilità edilizia urbanistica e paesaggistico ambiente con le procedure indicate all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso, in conformità all'art. 87 del D.lgs. 259/03.

ART. 8– IMPIANTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è, ad ogni effetto, titolo imprescindibile per la realizzazione e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 3 del presente articolo, salvo ogni diritto dei terzi;

- Interventi soggetti a permesso di costruire:

a) Nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (S.r.b.),

b) Nuovi impianti radiotelevisivi;

Ogni modifica agli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sia per tipo, modello o altro anche a seguito di eventi naturali o dolosi che danneggino l'impianto, non rientranti in particolari interventi ed in determinati tipologie di impianti soggette alle disposizioni di procedura semplificata di cui all'art. 87-bis del D.lgs 259/2003, e s.m.i. e meglio specificati al successivo art. 9.

l'istanza dovrà essere effettuata su apposito modello predisposto da questo Comune, completo in ogni sua parte e di ogni documentazione occorrente in conformità alle leggi vigenti in merito e come nel modello stesso specificato.

ART. 9– INTERVENTI SOTTOPOSTI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.

1. interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

a) nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 del D.lgs. 259/2003, nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo,

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica;

c) gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni.

d) gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito;

e) impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

2. la segnalazione dovrà essere effettuata su apposito modello predisposto da questo Comune, completo in ogni sua parte e di ogni documentazione occorrente in conformità alle leggi vigenti in merito e come nel modello stesso specificato.

ART. 10 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;

2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;

3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui alla L. 36/2001

ART. 11 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;

3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

4. Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:

- data di installazione dell'impianto;
- nome del gestore proprietario dell'impianto;
- tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);
- frequenze utilizzate;
- potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;
- altezza del centro dell'antenna in metri.

Art. 12 - AZIONI DI RISANAMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della LRT 49/2011 e s.m.i, il comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal D.P.C.M. di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2.

2. Le azioni di risanamento:

- a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
- b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
- c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. In ogni caso l'Amministrazione Comunale assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.

4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.

5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in altro comune, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.

6. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

7. Nel caso di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, ed al comma 5, qualora l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste a tal fine dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112).

ART. 13 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'Amministrazione Comunale svolge la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell'ARPAT ai sensi dall'articolo 14, comma 1, della l. 36/2001, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applica l'art. 13 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i.

ART. 14 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative sono quelle definite dall' art. 14 della L.R.T. 49/2011 e s.m.i., alla quale integralmente si rimanda.

ART. 15- PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 16 - NORME GENERALI.

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento si applica quanto alla L. 36 del 22/02/2001 e s.m.i., al D.Lgs 259 del 01/08/2003 e s.m.i., ed alla L.R.T. 49 del 06/10/2011

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.